

legittimità ha attribuito alle tabelle meneghine una efficacia nazionale imponendo ai giudici di merito di seguirle nelle liquidazioni sia pure con obbligo di "personalizzazione motivata" ⁽¹¹¹¹⁾ del computo al fine di valutare l'eventuale presenza di circostanze specifiche che imponga una variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (la personalizzazione viene in genere attuata aumentando il valore del punto base oppure liquidando a titolo equitativo un importo ulteriore autonomamente determinato).

Con la decisione 7 giugno 2011, n. 12408 la Corte di cassazione, superando il tradizionale quadro liquidatorio frastagliato, ha stravolto il sistema sancendo la valenza nazionale delle tabelle milanesi al fine di assicurare attuazione ai principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e proporzione nell'esercizio del potere equitativo di cui all'art. 1226 c.c., che deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. L'affermazione del nuovo principio di diritto viene accompagnata anche dalla comminatoria di una "sanzione", in quanto la Corte ha consentito, in modo assolutamente innovativo, il ricorso per cassazione *ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.* avverso la sentenza non applicativa delle tabelle milanesi, salvo il caso del discostamento adeguatamente motivato e sempre che la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (*"nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto*

Il Tribunale di Roma ha continuato ad adottare le proprie tabelle sul danno biologico arricchitesi di quelle relative alla morte del congiunto (cfr. nota presidenziale 27 maggio 2016, prot. 7408).

⁽¹¹¹¹⁾ Ad esempio, in tema di liquidazione del danno biologico permanente è stato affermato che la relativa liquidazione deve essere concettualmente distinta in due fasi, la prima volta ad individuare le conseguenze "ordinarie" inerenti al pregiudizio (cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe) da monetizzare con un criterio uniforme, la seconda, le eventuali conseguenze "peculiari" (cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico) da liquidarsi con un criterio "ad hoc" scevro da automatismi (Cass., 13 agosto 2015, n. 16788; in termini Cass. 9231/2013). ⁽¹¹²⁾